

numero			Bellinzona
3719	fr	1	30 agosto 2017
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Commissione degli affari giuridici  
del Consiglio nazionale  
3003 Berna

### **14.034 n CC. Identificatore nell'ambito dello stato civile e del Registro fondiario; procedura di consultazione**

Signor Presidente,  
Gentili Signore, egregi Signori,

ringraziandovi per essere stati interpellati, di seguito esprimiamo nei termini assegnati il nostro parere sulla procedura di consultazione concernente il tema epigrafato.

In data 18 dicembre 2012 lo scrivente Consiglio si era espresso in merito alla procedura di consultazione attuata dall'Ufficio federale di giustizia in punto alla modifica del Codice civile svizzero (documentazione dello stato civile e Registro fondiario) pervenuta il 24 settembre 2012. Fra le varie tematiche trattate s'annoverava pure la facoltà d'introdurre il numero di assicurato nell'ambito del Registro fondiario ai fini dell'identificazione del titolare di un fondo (artt. 949b e 949c APCC).

In tale occasione ci si era pronunciati nel senso di non condividere simile proposta, ritenendola di scarsa utilità. Nel successivo messaggio n. 14.034 del 16 aprile 2014, il Consiglio federale aveva rielaborato e commentato tale misura, volta ad introdurre un identificatore univoco delle persone fisiche iscritte a Registro fondiario (FF 2014, 3085 ss.).

In sintesi, in base ai risultati scaturiti dalla consultazione, che aveva visto una gran parte dei Cantoni e partiti interpellati favorevoli a una simile ipotesi, si proponeva di rendere obbligatorio questo identificatore reputandolo un mezzo assai utile ai fini di individuare in modo inequivocabile il titolare di un determinato fondo, creando una corrispondente base legale e disciplinandone l'uso. Restava aperta la questione relativa ad un eventuale aggiornamento dei dati già inseriti nel Registro fondiario. Qualche perplessità ed opposizione in merito erano state manifestate da parte dei settori preposti alla protezione dei dati personali. Il Consiglio federale ha preannunciato ad inizio del corrente anno la messa in consultazione di una legge che disciplini in modo sistematico ed esaustivo la materia.

In seno alle Camere federali si è successivamente sviluppato un intenso dibattito, che ha visto la competente Commissione del Consiglio degli Stati farsi promotrice di una proposta alternativa oggetto della presente consultazione. In sostanza ci viene ora richiesto un parere circa due opzioni che si sono contrapposte nel corso del processo deliberativo, segnatamente quella originariamente contenuta nel messaggio del Consiglio federale, che prevede il ricorso al numero AVS quale identificatore, rispettivamente quella del Consiglio degli Stati che vorrebbe introdurre un identificatore alternativo proprio, istituendo inoltre una banca dati centralizzata.

Va premesso come dopo ampia riflessione alla luce delle delucidazioni fornite nel messaggio del Consiglio federale, appaia ora condivisibile il ricorso al numero AVS quale identificatore che trova una propria coerente giustificazione, garantendo la facoltà di reperire in modo certo la registrazione di un proprietario nelle banche dati cantonali, che può attualmente assumere molteplici varianti suscettibili di renderne difficile l'individuazione. Questo sebbene sia possibile che alcuni dei proprietari a motivo della loro residenza non ricevano previamente questo numero. È inoltre previsto di agevolare la ricerca dei fondi attribuiti a un determinato proprietario su scala nazionale (artt. 949b, 949c PCC).

Il ricorso all'identificatore AVS ha il vantaggio di rivelarsi semplice e razionale, evitando un eccessivo dispendio amministrativo e burocratico. Anche dal profilo finanziario esso risulta relativamente poco oneroso. Inoltre non si presta facilmente ad usi impropri per quanto attiene i dati personali connessi del rispettivo titolare. Il suo utilizzo appare essere stato introdotto anche in altri ambiti amministrativi, venendo in particolare già da tempo impiegato almeno parzialmente nel settore dello stato civile senza dar adito a particolari difficoltà. Come del resto già espresso nel citato messaggio del Consiglio federale, resta evidentemente necessario predisporre adeguati accorgimenti onde evitare possibili rischi di abuso nell'ambito della sua comunicazione.


Per quanto attiene invece l'alternativa costituita dalla seconda proposta, ed in particolare la creazione di una banca dati centralizzata (art. 949b PCC), osserviamo come s'intravedono innanzitutto seri dubbi dal profilo giuridico, trattandosi di una materia di mera competenza cantonale. La stessa inoltre ci sembra ridondante se non sproporzionata, atteso lo scopo che si vuole perseguire mediante la creazione di un identificatore così come descritto in precedenza. Si evince inoltre dagli stessi documenti sottoposti come il costo di questa variante risulta sensibilmente più oneroso, a ciò si aggiunga come non siano noti i criteri di valutazione adottati per elaborare queste proiezioni. Non appare quindi escluso a priori il rischio di ulteriori sorpassi di ordine finanziario. Va poi considerato anche l'impegno di risorse umane che sarà richiesto ai Cantoni per la messa in opera di questa soluzione, sul quale non sono per ora disponibili dati più dettagliati. Va anche ricordato come sarà pure necessario assicurare un costante aggiornamento periodico di questa banca dati, oggi difficile da quantificare. È lecito poi l'interrogativo a sapere se e in che misura si possa escludere il rischio in futuro di eventuali abusi, per quanto attiene la consultazione e l'utilizzo di questa nuova banca dati. Ciò dipenderà indubbiamente dall'ente preposto alla gestione della stessa sul quale non si hanno attualmente informazioni più precise. Non va infine disatteso il rischio di eventuali complicazioni che potrebbero insorgere nell'ambito delle comunicazioni intercorrenti fra le diverse autorità chiamate a condividere questa banca dati nell'ambito dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Di conseguenza, riteniamo decisamente preferibile e più vantaggioso il ricorso alla soluzione prospettata dal Consiglio federale mediante l'utilizzo del numero di identificazione AVS.

Vogliate gradire, Signor Presidente, gentili Signore ed egregi Signori, i sensi della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Deputazione ticinese alle Camere federali ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch));
- Pubblicazione in Internet.